Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 110

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Lunedì, 13 maggio 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1945

1946

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 dicembre 1945, n. 921.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Rosario, in Ponze di Trevi (Perugia).

N. 921. Decreto Luogotenenziale 22 dicembre 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Rosario, in Ponze di Trevi (Perugia).

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 15 marzo 1946, n. 272.
Disposizioni per la ricostituzione degli atti e documenti degli archivi dei municipi distrutti a seguito di eventi bellici o di tumulti popolari o di incendi, inondazioni, terremoti ed altre pubbliche calamità.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2071;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Udito il parere della Consulta Nazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Presso tutti i Comuni, nei quali, a seguito di eventi bellici o di tumulti popolari o di incendi, inondazioni, terremoti ed altre pubbliche calamità, siano andati distrutti o dispersi in tutto od in parte atti o documenti esistenti negli archivi comunali, è istituita una Commissione con l'incarico di provvedere alla ricostituzione degli atti e dei documenti stessi.

Art. 2.

La Commissione prevista dall'art. 1 è nominata dal prefetto ed è composta:

a) di un magistrato, anche a riposo, designato dal primo presidente della Corte d'Appello, che la presiede;

b) da due membri designati rispettivamente dal prefetto e dal sindaco del Comune interessato.

Art. 3.

La Commissione prevista dall'art. 1 direttamente o attraverso un membro da essa delegato, per il conseguimento dei suoi fini, ha facoltà di escutere testi, di chiedere atti e documenti alla pubblica amministrazione ed ai privati e di compiere ogni altra indagine, richiedendo, ove occorra, l'opera dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 4.

La ricostituzione degli atti e documenti sarà fatta dalla Commissione con deliberazione, che dev'essere affissa all'albo comunale per la durata di venti giorni, durante i quali il pubblico ministero e gli interessati possono fare opposizione al Tribunale.

Trascorso detto termine senza opposizione, gli atti ed i documenti ricostituiti terranno luogo degli originali ad ogni effetto, salvo che successivamente non si riscontri difformità, con una copia autentica dell'originale andato distrutto.

Art. 5.

Gli atti ricostituiti a norma degli articoli precedenti sono esenti da ogni tassa.

Art. 6.

Ai componenti della Commissione saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 167, e successive modificazioni.

Le spese relative sono a carico dei Comuni interessati.

Art. 7.

Si applicano, altresì, le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2071, in quanto compatibili con le norme del presente decreto.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — ROMITA
TOGLIATTI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 45. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 marzo 1946, n. 273.

Autorizzazione della spesa di lire 270.000.000 per la esecuzione di opere pubbliche di interesse della città di Roma.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 426;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Udito il parere della Consulta Nazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno e per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzata la complessiva spesa di L. 270.000.000 per provvedere a carico dello Stato nella città di Roma:

al riassetto della viabilità comunale e delle altre opere pubbliche comunali deteriorate in conseguenza dell'uso straordinario fattone per necessità occasionate dalla guerra;

all'esecuzione di opere pubbliche comunali e al completamento di quelle dirette a tutelare l'igiene pubblica e ad assicurare il normale funzionamento di altri indispensabili servizi cittadini;

al ripristino di opere pubbliche comunali danneggiate da azioni belliche, salva restando l'applicazione delle disposizioni delle leggi 9 luglio 1940, n. 938, e 26 ottobre 1940, n. 1543, per quelle fra le dette opere che non siano finanziate in base al presente decreto.

La suindicata somma di L. 270.000.000, sarà inscritta con decreti del Ministro per il tesoro in apposito capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, a misura del fabbisogno occorrente.

Art. 2.

Alla esecuzione delle opere di cui all'articolo precedente, provvede il comune di Roma, che presenterà al Ministro per i lavori pubblici il relativo programma di massima e, nei limiti dell'approvazione ministeriale, predisporrà a mezzo del proprio ufficio tecnico i progetti delle singole opere, forniture e prestazioni.

In deroga alle vigenti disposizioni, l'approvazione di detti progetti, qualunque ne sia l'importo e il sistema di esecuzione è demandata al Ministro per i lavori pubblici.

Con lo stesso decreto che approva il progetto il Ministro impegna la spesa relativa e autorizza l'esecuzione dei lavori e delle forniture.

Art. 3.

Il Comune provvede alla gestione dei lavori indicati nell'art. 1 sotto la vigilanza dei competenti uffici del Genio civile, uniformandosi alle disposizioni vigenti per le opere pubbliche di conto dello Stato.

Il pagamento dei lavori è effettuato dagli uffici del Genio civile in base a stati di avanzamento riconosciuti regolari dagli Uffici medesimi.

Il collaudo delle opere è eseguito da funzionari statali con le norme del regolamento 25 maggio 1895, numero 350.

La esecuzione delle opere pubbliche di cui al presente decreto sarà, a parità di condizioni, affidata con preferenza alle cooperative attrezzate, con particolare riguardo a quelle costituite da ex combattenti e da partigiani, fermi restando i limiti previsti dalle leggi sulle cooperative.

Art. 4.

Il Comune sottopone all'approvazione del Ministro per i lavori pubblici le perizie di variante e quelle suppletive, gli atti relativi alla revisione dei prezzi contrattuali, le proposte di risoluzione e rescissione di contratti, di transazione con le imprese appaltatrici e di esonero di penalità stipulate.

I relativi provvedimenti sono adottati dal Ministro per i lavori pubblici.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CATTANI — ROMITA — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 47. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 marzo 1946, n. 274.

Provvedimenti per rimettere immediatamente in funzione nella città di Torre Annunziata l'attrezzatura produttiva distrutta o danneggiata dallo scoppio verificatosi nel gennaio 1946.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Udito il parere della Consulta Nazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per il tesoro, per le finanze, per la grazia e giustizia, per la marina, per l'industria e commercio, per il lavoro e la previdenza sociale;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Allo scopo di contribuire a rimettere immediatamente in condizione di funzionalità l'attrezzatura produttiva danneggiata o distrutta dallo scoppio di munizioni verificatosi il 21 gennaio 1946 nel comune di Torre Annunziata, è autorizzata la spesa di L. 200 milioni.

La suindicata somma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario in corso.

Art. 2.

A carico della somma di cui al precedente articolo il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere:

a) alla riparazione e ricostruzione delle opere ed impianti del porto di Torre Annunziata, compresi i magazzini generali, il capannone deposito merci e la casa del portuale;

b) alla concessione di sussidi e di anticipazioni per la riparazione e ricostruzione di stabilimenti industriali danneggiati o distrutti e per il ripristino dei relativi impianti, nonchè per la ricostituzione dei natanti e degli attrezzi per l'esercizio della pesca e per il carico e scarico delle merci;

c) agli interventi di pronto soccorso per dare ricovero alle persone rimaste senza tetto e per altre opere urgenti.

Art. 3.

L'Amministrazione dello Stato è autorizzata a dare in concessione, per l'esercizio, i magazzini generali e il capannone deposito merci ed in concessione, per l'uso, la casa del portuale, dopo la loro riparazione o ricostruzione a termini della lettera a) dell'art. 2.

Art. 4.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere i sussidi di cui alla lettera b) dell'art. 2 in misura non superiore al terzo della spesa riconosciuta ammissibile, in base a perizie approvate dal Genio civile, per la riparazione e ricostruzione degli stabilimenti industriali danneggiati o distrutti e per il ripristino dei relativi impianti.

Il Ministero stesso è autorizzato a concedere sussidi in misura non superiore al 25 per cento della spesa, come sopra accertata, per la ricostituzione dei natanti e degli attrezzi per l'esercizio della pesca e per la ricostituzione delle chiatte adibite al carico e scarico delle merci.

I sussidi sono concessi dal Provveditorato regionale alle opere pubbliche, su parere di un Comitato composto di un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dei lavori pubblici, del tesoro, delle finanze, dell'industria e commercio e del lavoro e della previdenza sociale e di due estranei all'Amministrazione statale scelti dal prefetto tra gli industriali ed i lavoratori.

Nel caso che un proprietario possegga più stabilimenti per la stessa industria, il sussidio è concesso limitatamente a quello tra essi che più contribuisca alla ripresa dell'attrezzatura produttiva.

Nel caso che uno stesso proprietario debba ricostituire più natanti, la concessione del sussidio è limitata a quelli indispensabili per la ripresa dell'attività produttiva.

Art. 5.

Su parere del Comitato previsto al precedente articolo, può essere concessa, sul fondo autorizzato con l'art. 1 del presente decreto, l'anticipazione della parte di spesa non coperta dal sussidio, nel caso che sia riconosciuta l'impossibilità di provvedervi direttamente da parte del proprietario dello stabilimento da riparare o ricostruire, ovvero da parte del proprietario del natante da ricostituire per l'esercizio della pesca o per il carico o scarico delle merci.

La somma anticipata sarà restituita in 10 rate annuali al tasso di interesse del 3 per cento.

Tanto i sussidi che le anticipazioni sono somministrati anche in corso di esecuzione dei lavori e delle forniture, in base a certificati del Genio civile attestanti lo stato di avanzamento dei lavori.

Art. 6.

A garanzia della restituzione delle somme anticipate a termini del precedente articolo, sarà iscritta a favore dell'Amministrazione dello Stato ipoteca sui fabbricati riparati o ricostruiti, ovvero sul natante ricostituito.

Delle somme concesse a titolo di sussidio o di anticipazione sarà data dal Genio civile comunicazione all'Intendenza di finanza di Napoli ai fini del conguaglio con eventuali indennizzi per danni di guerra.

Art. 7.

Gli atti e contratti occorrenti per l'attuazione del presente decreto esclusi quelli previsti dall'art. 3 sono esenti dalle tasse di bollo e di concessione governativa nonchè dai diritti catastali.

Detti atti, ove vi siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro e ipotecarie, salvo gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari.

Art. 8.

Con decreti del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CATTANI — CORBINO — SCOCCIMARRO — TOGLIATTI — DE COURTEN — GRONCHI — BARBARESCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 48. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1946, n. 275.

Autorizzazione al Ministro per la guerra a delegare ai Sottosegretari di Stato parte delle sue attribuzioni.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la guerra;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Ministro per la guerra ha facoltà di delegare ai Sottosegretari di Stato parte delle sue attribuzioni anche se dalle norme vigenti riservate all'esclusiva competenza dello stesso Ministro per la guerra, ad eccezione della partecipazione al Consiglio dei Ministri e della firma degli atti di Governo.

Nelle materie che riguardano il bilancio occorrerà, di volta in volta, la preventiva intesa col Ministro per il tesoro.

Il presente decreto ha effetto dal 1° febbraio 1946.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — BROSIO

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 46. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 276.

Approvazione dell'Accordo firmato a Roma fra l'Italia e San Marino il 28 febbraio 1946 per le modificazioni degli articoli 5 e 6 della Convenzione di amicizia e di buon vicinato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo tra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino, stipulato in Roma, il 28 febbraio 1946, che modifica gli articoli 5 e 6, ultimo comma, della Convenzione di amicizia e di buon vicinato italo-sammarinese del 31 marzo 1939.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore nei modi e nei termini di cui all'Accordo anzidetto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — TOGLIATTI

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 43. — FRASCA

Accordo che modifica gli articoli 5 e 6, ultimo comma, della Convenzione di amicizia e di buon vicinato fra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino.

Il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino hanno convenuto di modificare gli articoli 5 e 6 (ultimo comma) della Convenzione di amicizia e buon vicinato firmata a Roma il 31 marzo 1939 come segue:

Art. 5. — Le decisioni in materia civile, commerciale e amministrativa, pronunciate da autorità giurisdizionali di uno dei due Stati, hanno l'autorità della cosa giudicata nel territorio dell'altro, quando concorrono le seguenti condizioni:

1° che le autorità giurisdizionali dello Stato nel quale la decisione è stata pronunciata potevano conoscere della causa secondo le norme sulla competenza giudiziaria internazionale vigenti nello Stato, nel quale è invocata, salva la disposizione dell'ultimo comma del presente articolo;

2° che la decisione sia stata regolarmente notificata ed abbia acquistato forza di giudicato nello Stato nel quale è stata emanata;

3° che la decisione non sia in contraddizione con altra già pronunciata, sulla stessa controversia, da una autorità giurisdizionale dello Stato nel quale la decisione è invocata;

4° che, al momento della emanazione della decisione, non fosse pendente, nello Stato ove essa è invocata, un giudizio per la stessa controversia;

5° che la decisione non contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico dello Stato nel quale è invocata.

Quando la decisione concerne una causa matrimoniale fra cittadini dello Stato, in cui è invocata, la condizione enunciata nel n. 1 non concorre se tutte le parti avevano il domicilio e la residenza nel detto Stato.

Art. 6 (*ultimo comma*). — La decisione della Corte di appello o del giudice di appello è soggetta alle impugnazioni consentite dalla legge alle parti ed ai terzi interessati contro le sentenze pronunziate in grado di appello.

Il presente Accordo sarà ratificato ed entrerà in vigore con lo scambio delle ratifiche che avrà luogo a Roma al più presto possibile. Esso si applicherà alle decisioni che saranno pronunciate posteriormente alla sua firma.

In fede di che, i Plenipotenziari italiano e sanmarinese hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma, in due originali, il 28 febbraio 1946

p. *San Marino*: GINO GIACOMINI

p. *l'Italia*: DE GASPERI

Visto, d'ordine del Luogotenente Generale del Regno
DE GASPERI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 23 marzo 1946, n. 277.

Norme per agevolare la riscossione degl'interessi sui titoli al portatore di Debito pubblico compresi i buoni del Tesoro poliennali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduto il testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536;

Veduto il regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Veduto il regolamento sul servizio dei buoni del Tesoro poliennali al portatore, approvato con R. decreto 14 aprile 1912, n. 444;

Veduto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Ritenuta l'opportunità di facilitare la riscossione degli interessi sui titoli al portatore di Debito pubblico, limitatamente alle cedole presentate da aziende di credito, aventi determinati requisiti, sostituendo, alle distinte di presentazione, semplici riepiloghi;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sentiti la Corte dei conti ed il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la riscossione degl'interessi sui titoli al portatore di Debito pubblico, compresi i buoni del Tesoro poliennali, è consentito agli istituti di credito di diritto pubblico, alle banche d'interesse nazionale, nonchè alle altre aziende di credito, aventi un patrimonio non inferiore ai trecento milioni di lire, ovvero, trattandosi di casse di risparmio, non inferiore ai cinquanta milioni di lire, di presentare le cedole della stessa scadenza, distintamente per specie di prestito e di emissione, ordinate secondo il taglio ed accompagnate da semplice lettera, a firma dei legali rappresentanti, contenente l'indicazione della quantità e dell'importo delle cedole medesime, sia per ciascun taglio, che in complesso.

Sul rovescio di ciascuna cedola dovrà essere apposto un bollo, da cui risultino indicati l'azienda di credito presentatrice, la data e il luogo di pagamento.

Prima di dar corso al pagamento, le tesorerie accerteranno che siano state osservate le suddette modalità ed eseguiranno gli ordinari riscontri.

L'azienda di credito risponderà direttamente, verso le casse pagatrici e l'Amministrazione del debito pubblico, degli indebiti pagamenti eventualmente eseguiti su cedole, portanti sul rovescio il bollo dell'azienda esibitrice.

Art. 2.

La Direzione generale del tesoro, comunicherà alla Direzione generale del debito pubblico ed alle Sezioni di tesoreria provinciale, l'elenco delle aziende di credito, all'infuori di quelle riconosciute di diritto pubblico e d'interesse nazionale, ammesse a fruire della facilitazione di cui al presente decreto, e ne segnalerà, successivamente, le eventuali variazioni.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 44. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 7 gennaio 1946, n. 278.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento, con sede in Montegiorgio (Ascoli Piceno).

N. 278. Decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento, con sede in Montegiorgio (Ascoli Piceno).

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1946

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1946, n. 279.

Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto « Leonarda Vaccari » per la rieducazione dei fanciulli minorati fisici, in Roma.

N. 279. Decreto Luogotenenziale 8 febbraio 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto dell'Istituto « Leonarda Vaccari » per la rieducazione dei fanciulli minorati fisici, in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1946

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946, n. 280.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Maria SS.ma del Monte Carmelo, con sede in Palermo.

N. 280. Decreto Luogotenenziale 22 febbraio 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Maria SS.ma del Monte Carmelo, con sede in Palermo.

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1946

DECRETO LUOGOTENENZIALE 15 marzo 1946, n. 281.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dello Spirito Santo, nel comune di Grammichele (Catania).

N. 281. Decreto Luogotenenziale 15 marzo 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Caltagirone in data 25 luglio 1942, integrato da postilla 18 febbraio 1943, relativo alla erezione della parrocchia dello Spirito Santo, nel comune di Grammichele (Catania).

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1946

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1946.

Convalida dei provvedimenti di licenziamento del personale non di ruolo, comunque denominato, dipendente dall'Amministrazione coloniale, disposti sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO AD INTERIM
PER L'AFRICA ITALIANA

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, nel quale è stato stabilito che sono privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, concernenti, fra l'altro, la cessazione del servizio dei dipendenti dello Stato;

Visto il successivo art. 3 nel quale è disposto che i provvedimenti di cui al suaccennato art. 2 possono essere dichiarati validi con decreto motivato del Ministero competente entro un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, termine prorogato al 30 giugno 1946 dal decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 669;

Considerato che tutti i licenziamenti del personale non di ruolo, comunque denominato, dipendente dall'Amministrazione coloniale, avvenuti sotto l'impero del sedicente governo di cui sopra, furono determinati esclusivamente da circostanze connesse alla riduzione della attività di detta Amministrazione che impediscono anche attualmente di riassumere in servizio il personale di cui trattasi, mentre nei provvedimenti in questione furono estranee influenze di carattere politico;

Decreta:

Sono convalidati alla data in cui furono effettivamente adottati, tutti i provvedimenti di licenziamento del personale non di ruolo, comunque denominato, avvenuti sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1946

p. *Il Ministro*: MORELLI

(1286)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1946.

Apertura di dipendenze del Credito Varesino in Gallarate, Lonate Pozzolo e Sesto Calende (Varese).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dal Credito Varesino, società per azioni con sede in Varese;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Credito Varesino, società per azioni con sede in Varese, è autorizzato ad istituire proprie dipendenze in Gallarate, Lonate Pozzolo e Sesto Calende (Varese).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 aprile 1946

Il Ministro: CORBINO

(1258)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1946.

Sottoposizione a sequestro della società a responsabilità limitata «Energie Gesellschaft», con sede in Bolzano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la società a responsabilità limitata « Energie Gesellschaft », con sede in Bolzano, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La società a responsabilità limitata « Energie Gesellschaft », con sede in Bolzano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il sig. ing. Maestranzi Enrico.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio della attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 aprile 1946

Il Ministro: CORBINO

(1293)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 7 maggio 1946 - N. 103

Argentina	25 —	Norvegia	20,16
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	90,909	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	23,845
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	94,575
Id. 3,50 % 1902	88,50
Id. 3 % lordo	75,50
Id. 5 % 1935	98,575
Redimibile 3,50 % 1934	85,225
Id. 5 % 1936	98,10
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,25
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,50
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,425
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,40
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,40
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,375
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,45
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,675
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,70

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per il conferimento di n. 100 posti gratuiti di studio nei convitti nazionali

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduti gli articoli 164 e seguenti del R. decreto 1° settembre 1925, n. 2009, che approva il regolamento per i convitti nazionali;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso per il conferimento di n. 100 posti gratuiti di studio nei convitti nazionali.

Art. 2.

I posti suddetti saranno conferiti ad alunni maschi meritevoli per profitto e buona condotta, appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche, che siano cittadini italiani o italiani non regnicoli anche se mancanti della naturalità e che abbiano non meno di sei anni e non più di dodici al 30 settembre 1946.

Dal requisito dell'età sono dispensati i concorrenti che siano già convittori nei convitti nazionali o nei convitti gestiti col concorso finanziario dello Stato.

Art. 3.

Nell'assegnazione dei posti sarà data la preferenza ag orfani dei militari e civili morti in guerra o a causa dell guerra, ai figli dei mutilati di guerra, ai figli dei decorati valore.

Le benemerenze belliche potranno essere dimostrate pe mezzo dello stato di servizio militare. I pensionati di guerr dovranno produrre un attestato dal quale risulti la categori alla quale sono iscritti.

Gli orfani di guerra dovranno esibire il certificato att stante tale qualifica, rilasciato dal competente Comitato pr vinciale degli orfani di guerra.

Art. 4.

Il concorso è per titoli e sarà giudicato da apposita Com missione ministeriale.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su cart semplice e corredate di tutti i documenti elencati nel pr sente articolo, dovranno pervenire al Ministero della pub blica istruzione (Direzione generale dell'istruzione classica div. V) non oltre il 10 luglio 1946.

La data di presentazione della domanda, sarà accertat dal bollo di arrivo al Ministero.

La mancanza anche di uno solo dei documenti prescrit importa la esclusione dal concorso.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti docu menti, redatti su carta semplice a norma del R. decret 30 dicembre 1923, n. 3268:

a) certificato di nascita, legalizzato;

b) certificato di sana costituzione fisica, legalizzato;

c) pagella scolastica o certificato degli studi compiu nell'anno 1945-46 con lo specchietto dei voti riportati;

d) stato di famiglia con indicazione della profession delle persone componenti la famiglia stessa, legalizzato;

e) certificato del procuratore delle imposte che attest l'ammontare delle imposte pagate dall'aspirante e dagli altr componenti la famiglia (quando la famiglia risiede in u luogo diverso dal comune di origine occorre analogo certificat anche per detto comune);

f) certificato di cittadinanza italiana, legalizzato, e pe gli italiani non regnicoli attestato del console competent circa l'origine italiana della famiglia del concorrente e de sentimenti di italianità della famiglia stessa;

g) dichiarazione con la quale la famiglia dell'alunn si obbliga di pagare tutte le spese accessorie;

h) documenti idonei attestanti il possesso dei requisit speciali richiesti;

i) quegli altri documenti che l'interessato ritenga d produrre nel proprio interesse e specialmente quelli atte stanti le preferenze di cui all'art. 3.

Art. 6.

I concorrenti che siano già alunni dei convitti nazional sono dispensati dal presentare i certificati di cui alle letter a), b), f), dell'art. 5, ma debbono attestare la loro qualit di convittori o semi convittori mediante certificato del ret tore del convitto. Analogo certificato dovranno presentare concorrenti che abbiano superato il limite di età di dodic anni e siano alunni di convitti gestiti con concorso finan ziario dello Stato.

Art. 7.

Il vincitore di un posto gratuito decade da ogni diritt se non accetta il beneficio o la sede destinatagli, o se lascia trascorrere inutilmente il termine fissatogli per la rispost o per l'effettiva presa di possesso del posto.

Art. 8.

Gli alunni, che otterranno il conferimento del posto gra tuito ne godranno sino al termine degli studi medi, salvo i casi di decadenza, revoca o sospensione.

Roma, addì 2 maggio 1946

p. *Il Ministro*: MARAZZA

(1279)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.